Il MOSAICO DEI DIRTTI è una pubblicazione nata per diffondere le conoscenze al fine di rendere esigibili in concreto i

diritti legati a norme di legge o di contratto.

L’art. 47 D.Lgs. 151/2001 riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia di ciascun figlio, con eventuali limiti in riferimento all’età.

Di seguito torniamo sull’argomento ampliandolo con le recenti previsioni di legge in materia di quarantena.

Se il figlio/a che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per l’intera durata della malattia. La malattia deve essere certificata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato (queste assenze sono infatti coperte da contribuzione figurativa ai fini previdenziali). La possibilità di assentarsi è illimitata per i genitori di figli con un’età non superiore ai tre anni.

Se il figlio/a che si ammala ha un’età compresa tra i 3 anni e fino al compimento degli 8 anni, il personale ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione. In questo caso il diritto viene riconosciuto ad entrambi i genitori, in modo alternativo e con il limite di 5 giorni a testa per ciascun genitore e sia nel caso di figli naturali quanto adottivi e/o in affidamento.

IMPATTI SALARIALI E ALTRO: in entrambi i casi sopra evidenziati il periodo di permesso non è retribuito ma coperto da contribuzione figurativa INPS. Vengono ridotte proporzionalmente le ferie, i permessi orari, tredicesima mensilità. Non comportano perdita di anzianità.
COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA: Il lavoratore, o la lavoratrice madre, che intendono assentarsi devono munirsi di certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ovviamente a carico del figlio, e comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.
REPERIBILITÀ: L’azienda non può in alcun modo controllare lo stato di salute del bambino, né attraverso visite domiciliari, né tramite controlli ospedalieri. Non esiste alcun obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.
RICOVERO OSPEDALIERO FIGLI E FERIE: Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte a richiesta del genitore.
NESSUN VINCOLO ALLA FRUIZIONE: La concessione dei permessi non è vincolata in alcun modo alle esigenze di servizio.
FRUIZIONE ALTERNATA: questi permessi possono essere fruiti alternativamente dalla madre o dal padre. A tal fine deve essere presentata un’autocertificazione che attesti che l’altro genitore non sia assente negli stessi giorni per malattia del figlio come da fac simile prodotto di seguito

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____nato/a a _____ il _____ a conoscenza delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, e consapevole che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguito da provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
D I C H I A R A
di essere genitore di _____nato a _____ il _____;
che l'altro genitore _____ non ha chiesto di fruire di astensione dal lavoro per malattia del bambino sopra indicato, presso l'attuale datore di lavoro per il periodo indicato nella domanda;
Data _____ Firma _____

…QUARANTENE

PERIODI DI QUARANTENA FIGLI FINO AI 14 ANNI: Le previsioni sono contenute nel Dlgs 111 del 8/9/20 (art. 5) che, in modo molto riassuntivo, prevede per uno dei genitori la possibilità di svolgere attività di lavoro in modalità agile o, in alternativa, possibilità di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena riconoscendo, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In caso di più figli in quarantena negli stessi gg, unico congedo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
È stata prevista la possibilità di utilizzare il suddetto congedo anche nell'ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico (attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, strutture per lezioni musicali e linguistiche) a partire dal 14/10/2020.

PERIODI DI QUARANTENA FIGLI FINO AI 16 ANNI: da ultimo la tutela per la quarantena dei figli è stata estesa fino a 16 anni di età ma con diverse distinzioni rispetto a quanto sopra riportato a partire dalla mancanza di indennità. Per ulteriori specifiche siamo in attesa di circolare INPS.